



Istituto Nazionale  
di Previdenza  
per i Dipendenti  
dell'Amministrazione  
Pubblica

Direzione Centrale Previdenza  
Ufficio 1° Normativo

Ri. lo nota datata 26.02.2010

Roma.  
Prof. n

R.B.

**Oggetto: maggiorazione del servizio prevista dall'art.19 DPR n.1092/73.**

In esito a quanto richiesto con lettera datata 26.02.2010, si precisa che nei confronti dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia nonché degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la norma in oggetto indicata prevede la maggiorazione di 1/3 del servizio di navigazione compiuto. Pertanto, per il CNVVF il beneficio di cui trattasi è applicabile esclusivamente al personale che presta servizio di navigazione ed è concesso in relazione all'effettiva prestazione resa in tale posizione; a tal fine a nulla rileva che l'imbarco sia avvenuto in maniera discontinua o che abbia avuto una durata inferiore ai 20 giorni.

Il sopraindicato art.19 del DPR 1092/73 è applicabile anche per il servizio militare purché reso nelle fattispecie espressamente previste dalla stessa norma.

Infine, si fa presente che per effetto dell'art.5, comma 1, del Dlgs n.165/1997 gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i 5 anni maturati entro il 31.12.1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

Il Dirigente  
Avv. Giorgio Fiorino